

Legge regionale 29/12/2014 n. 49

(Gazzetta regionale 30/12/2014 n. 147)

Regione Abruzzo - Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio - Piano Casa)

Art. 1

(Modifiche all'art. 14 della L.R. 28/2011)

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), le parole "La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5, definisce, con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale,".
2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è sostituita dalla seguente: "a) le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5;".
3. La lettera c) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è abrogata.
4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è inserito il seguente: "4-bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5."

Art. 2

(Modifiche all'art. 15 della L.R. 28/2011)

1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 28/2011 è sostituito dal seguente: "2. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale."

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il Regolamento regionale di cui all'art. 1, comma 1, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'entrata in vigore del Regolamento, sono prorogati i termini di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 (Modifiche alla legge

regionale 11 agosto 2011, n 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), come da ultimo modificati dall'art. 1 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 36 "Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)".

Art. 4

(Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009)

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) come modificato dalla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2015".

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Integrazioni all'art. 21 della L.R. 28/2011)

1. All'art. 21 della L.R. 28/2011, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5-ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00

(quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5-bis del presente articolo.

5-quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107."

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.